

REGOLAMENTO (CEE) N. 1370/90 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2592/79 che stabilisce le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio, prevista dal regolamento (CEE) n. 1893/79

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1893/79⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4152/88⁽²⁾, che scade il 31 dicembre 1991, il Consiglio ha instaurato un sistema di registrazione delle importazioni di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi nella Comunità;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2592/79⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4152/88, che scade il 31 dicembre 1991, il Consiglio ha stabilito le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio, prevista dal regolamento (CEE) n. 1893/79;

considerando che gli Stati membri e la Commissione devono essere regolarmente informati dei costi di approvvigionamento del petrolio greggio;

considerando che è necessario adeguare le norme sulla comunicazione contenute nel regolamento (CEE) n. 2592/79 alle condizioni commerciali vigenti sui mercati internazionali del petrolio, esonerare gli operatori dall'obbligo di comunicare determinati dati non più indispensabili ai fini dell'analisi dei costi di approvvigionamento della Comunità e, per quanto possibile, allineare le norme sulla comunicazione con quelle delle amministrazioni nazionali e di organizzazioni internazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2592/79 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1893/79, gli elementi che caratterizzano ogni importazione di petrolio greggio in uno Stato membro comprendono:

- la designazione del petrolio greggio con indicazione della densità API;
- il quantitativo in barili;
- il prezzo cif pagato per barile.

2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

Le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1893/79 sono trasmesse entro un mese dalla fine di ogni mese di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Queste informazioni risultano, per ogni tipo di petrolio greggio, dall'aggregazione dei dati che gli Stati membri ricevono da persone ed imprese. Per ciascun tipo di petrolio greggio le informazioni comprendono:

- la designazione del petrolio greggio con indicazione della densità media API;
- il quantitativo in barili;
- il prezzo cif medio;
- il numero delle imprese interessate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. MOLLOY

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 1.